



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

PRESIDENZA

DEC. n. 881/17

Benevento, li 26-7-2017

OGGETTO: Adozione protocollo d'intesa sulla gestione delle procedure concorsuali

Si prende atto che, in data 25 luglio 2017, è stato siglato - ai fini della migliore trattazione dei rispettivi affari - il "Protocollo d'intesa sulla gestione delle procedure concorsuali" tra la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Benevento, all'esito degli incontri intercorsi tra il Procuratore Capo, Dr. Aldo Policastro, ed il Presidente della Seconda Sezione Civile di questo Tribunale, Dr. Michele Monteleone, nonché tra tutti i magistrati (requirenti e giudicanti) che si occupano della materia in questione.

Nel trasmetterlo alle SS.LL. e nel fissarne la decorrenza dal 1 settembre 2017, si invitano tutti i soggetti interessati al massimo rispetto dello stesso, al fine di rendere efficaci ed effettive le determinazioni ivi contenute.

Tale documento rappresenta il lodevole risultato dell'encomiabile lavoro - svolto da tutte le parti firmatarie - finalizzato ad assicurare maggiore efficienza al funzionamento del servizio giustizia.

Si comunichi:

- alla Procura della Repubblica;
- ai Magistrati del settore Esecuzione e Fallimenti;
- al MAGRIF-Civile;
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- al Dirigente Amministrativo;
- al Direttore Amministrativo di settore.

Il Presidente del Tribunale f.f.
Dr.ssa Marilisa Rinaldi



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO Sezione Fallimentare

Protocollo d'intesa sulla gestione delle procedure concorsuali

All'esito dell'incontro tra il Procuratore della Repubblica, dr. Aldo Policastro ed il Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale, dr. Michele Montelcone, nonché di tutti i giudici (requirenti e giudicanti dedicati alla trattazione delle procedure concorsuali), ai fini della migliore trattazione dei rispettivi affari, si è ritenuto opportuno stilare il documento che segue, contenente le linee guida a cui sono interessati entrambi gli Uffici, di Procura e di Tribunale, volte sostanzialmente allo snellimento dello scambio di informazioni utili ai fini delle indagini penali, con effetto anche sui tentativi di recuperare risorse distratte, alla raccolta di dati inerenti alla tipologia, alla qualità dei soggetti, al valore dei beni compresi nella procedura, in quanto sintomatici di movimenti di ricchezza suscettibili di approfondimento investigativo.

Rapporti e comunicazioni tra l'Ufficio di Procura e il Tribunale Fallimentare NELLA FASE PRE - FALLIMENTARE

Il Tribunale Fallimentare informerà la Procura della Repubblica dei casi in cui, nel corso delle procedure prefallimentari, emergano "**gravi motivi**" che, ai sensi dell'art. 238 co. 2 L.F., determinano i presupposti per l'avvio dell'indagine penale ancor prima della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento (esistenza di condotte di spoliazione del fallendo, tali da far presumere che all'atto della sentenza dichiarativa non saranno rinvenute utilità, per essere state già disperse c/o distratte).

In particolare, il Tribunale Fallimentare trasmetterà al Procuratore gli atti relativi alle dette procedure.

Rapporti e comunicazioni in occasione delle procedure relative a CONCORDATI PREVENTIVI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE.

Il Tribunale Fallimentare provvederà a comunicare alla Procura della Repubblica, a mezzo pec, le domande di concordato unitamente a tutti gli allegati, curando di fornire tutte le indicazioni utili all'individuazione della procedura concordataria, ed in particolare:

- i provvedimenti di fissazione di tutte le udienze;
- le relazioni giurate di stima ovvero del professionista che attesta la fattibilità del piano concordatario, con trasmissione delle citate relazioni, le relazioni ex art. 160 e 172 L.F, il piano e tutti gli atti e documenti depositati ex art. 161 LF

- tutti i provvedimenti di rigetto e/o revoca delle proposte di concordato, affinché l'ufficio di Procura possa avanzare richiesta di fallimento;
- le ipotesi in cui emergono gravi insufficienze (anche apprezzabili in corso di procedura) relative alle relazioni giurate di stima ovvero del professionista che attesta la fattibilità del piano concordatario, con trasmissione della citate relazioni;
- anche prima del rigetto o della revoca eventuali del concordato, l'avvenuto deposito di una domanda di concordato (ed eventualmente gli atti a corredo), al fine di consentire all'ufficio di Procura di esercitare la propria legittimazione a richiedere il fallimento della società.

L'Ufficio di Procura provvederà, all'atto dell'iscrizione degli atti ricevuti nei propri registri, a comunicare alla Cancelleria fallimentare, il nominativo del P.M. assegnatario del fascicolo, il quale (anche attraverso la P.G. delegata) potrà visionare e consultare tutti gli atti posti a corredo, estrapolando copia di quelli di interesse per il procedimento penale senza la necessità di preventiva autorizzazione del G.D.

Nel prosieguo della procedura concordataria, il Tribunale Fallimentare provvederà a informare tempestivamente il P.M. titolare, dei casi in cui dovessero emergere elementi sintomatici che portino ad ipotizzare collegamenti tra procedure concordatarie apparentemente e formalmente autonome, tali da ingenerare il dubbio che possano riguardare società riconducibili ai medesimi soggetti e/o gruppi d'interessi, con la finalità di trasferire fraudolentemente il compendio aziendale dall'una all'altra, con successivo fallimento di tutte e distrazione totale dei beni e delle utilità.

Nell'ipotesi in cui la domanda concordataria dovesse essere dichiarata inammissibile e successivamente la società dovesse essere dichiarata fallita, il tribunale valuterà di nominare un curatore, nella persona di un professionista diverso dal commissario giudiziale, stante, l'eventuale ed ipotetica incompatibilità desunta dalla previsione normativa di reati propri ascivibili anche in capo al commissario giudiziale ec artt. 236 e segg. LF

Andranno trasmesse, altresì, tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure riguardanti gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis e seguenti LF.

Prescrizioni per il commissario giudiziale.

Il commissario giudiziale, ove accerti l'esistenza di atti in frode, ovvero atti distrattivi o, ancora, operazioni societarie sospette, anche risalenti nel tempo e non suscettibili di tempestivo approfondimento, in ragione dei termini di legge ristretti previsti per la procedura concordataria, dovrà provvedere a segnalare tali situazioni con specifica relazione, indirizzata – oltre che al Tribunale Fallimentare – alla Procura della Repubblica, anche prima e, comunque, indipendentemente dalla relazione ex art. 172 L.F. destinata ai creditori.

Rapporti e comunicazioni tra l'Ufficio di Procura e il Tribunale Fallimentare NELLA FASE FALLIMENTARE

Il Tribunale Fallimentare provvederà a comunicare alla Procura della Repubblica la sentenza dichiarativa di fallimento a mezzo pec, curando di fornire tutte le indicazioni utili

all'individuazione della procedura fallimentare ovvero:

- il numero della procedura;
- i dati completi della società istante (ivi compresa la p. Iva e/o il codice fiscale);
- il nominativo del giudice delegato;
- la scheda riportante tutti i dati del curatore;
- gli eventuali provvedimenti cautelari emessi in sede civile;
- dare notizia in caso di surroga del curatore, fornendo i dati di quello subentrante;
- mettere a disposizione del PM (anche attraverso la P.G. delegata), presso la cancelleria, il fascicolo del fallimento, al fine della rapida, diretta consultazione e della eventuale estrapolazione di copia degli atti di interesse per il procedimento penale, senza necessità di previa autorizzazione del G.D.


Il P.M. titolare del procedimento, una volta registrata la sentenza di fallimento, provvederà a:

- inviare una comunicazione alla Cancelleria Fallimentare allo scopo di far conoscere al G.D. il nominativo del P.M. a cui è assegnato l'affare, per eventuali reciproci contatti e comunicazioni urgenti;
- inviare, altresì, al G.D. copia dei provvedimenti ostensibili (misure cautelari, personali e reali; avviso di conclusioni delle indagini e simili) eventualmente emessi nel corso del procedimento penale;
- fornire notizie in caso di inadempimento significativo dell'obbligo di trasmissione all'ufficio di Procura della relazione ex art. 33 L.F.

Prescrizioni per i curatori.

Al fine di fornire tempestive e compiute informazioni al PM, il curatore provvederà, prima ancora del deposito della relazione ex art. 33 L.F., nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale (art. 30 L.F.):

- **a comunicare alla Procura della Repubblica l'indirizzo P.E.C.** della procedura fallimentare, allegando, altresì, stampa della scheda riportante tutti i dati di esso curatore, ivi compreso il suo personale indirizzo P.E.C.;
- **a dare immediata notizia alla Procura della Repubblica** del mancato deposito delle scritture contabili, una volta decorso il termine per il deposito delle stesse ex art. 16, co. 3, L.F., fornendo altresì copia del perfezionamento della notifica;
- **a comunicare** se eventualmente le scritture siano custodite presso un depositario indicandone compiutamente nominativo e recapito;
- **ad evidenziare prontamente, comunicandolo anche alla Procura della Repubblica,** il riscontro di palesi manovre occultatrici e/o distrattive (sia dei documenti che del patrimonio) e di eventuali altri elementi sintomatici delle suddette condotte;
- **a riferire,** in caso di rinvenimento presso l'azienda fallita di soggetti giuridici o fisici diversi e/o formalmente estranei alla stessa, gli estremi dell'azienda rinvenuta *in loco* e l'identità delle persone fisiche di cui abbia riscontrato la presenza, fornendo altresì notizie in merito alla proprietà dei locali destinati all'esercizio dell'attività aziendale;
- **a segnalare** i seguenti dati: presenza o meno di cespiti; nominativi di eventuali dipendenti rilevati dai mod. 770 (eventualmente da assumere a s.i.); eventuali soggetti a conoscenza delle vicende gestorie (ad es., chi, all'interno dell'azienda, effettua i pagamenti o dà indicazioni sulla redazione del bilancio e sulla concreta tenuta dei libri contabili ovvero, ancora, assume decisioni e adotta direttive operative, al fine di individuare un gestore reale diverso da quello formale);
- **a rispettare** la prescrizione di cui all'art. 87, co. 3, L.F. e, quindi, richiedere al



fallito una volta completato l'inventario, se vi siano altri beni e/o attività sottratte all'inventario, con l'ammonimento che in caso di mendacio incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 220 L.F.;


- **a depositare direttamente presso** la Procura della Repubblica (recte: presso la segreteria del P.M. titolare del procedimento) la copia della relazione contenente i superiori dati, anziché depositarne duplice copia nella cancelleria del Tribunale. Di conseguenza, la cancelleria del Tribunale, non accetterà il deposito della relazione in duplice copia, invitando il curatore a consegnare in Procura la copia indirizzata a quest'ultimo Ufficio;
- **a depositare** la prima relazione nel più breve lasso di tempo dopo la dichiarazione di fallimento, in modo da fornire le preliminari notizie, utili ad inquadrare la vicenda fallimentare e, comunque, subito dopo aver effettuato l'inventario;
- **a strutturare** in maniera più dettagliata possibile il "passivo fallimentare", non limitandosi alla mera indicazione dell'ammontare e/o delle categorie di credito, quanto piuttosto individuare categorie di creditori (*chirografari, ipotecari, privilegiati, tardivi* ecc.), e descrivere, ove possibile, anche le cause fondanti tali crediti (per es., mancato pagamento delle imposte, mancato pagamento ai fornitori ecc.), in modo comunque da offrire indicazioni che consentano di comprendere al meglio le cause del dissesto e individuare le relative responsabilità;
- **ad assumere direttamente** (ove ritenuto necessario o meramente opportuno), nella sua veste di pubblico ufficiale, informazioni dai creditori che hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, circa la natura del credito vantato e altre circostanze utili, che possano rivelarsi di interesse sotto il profilo penalistico (con chi, all'interno dell'azienda, si sono intrattenuti i rapporti; modalità operative e gestionali dell'azienda fallita);
- **a verificare ed evidenziare** se, tra coloro che presentano domanda di insinuazione al passivo, vi siano anche parenti del fallito o, comunque, soggetti strettamente legati da vincoli familiari e/o commerciali e/o meramente amicali (in condizioni, così, di acquisire nuovamente utilità dall'azienda fallita);
- **a segnalare** il più compiutamente possibile i dati identificativi dei principali creditori e evidenziare le ipotesi in cui il maggior creditori sia il l'Amministrazione Fiscale.
- **a dichiarare sotto la sua responsabilità**, all'atto del deposito dell'istanza di chiusura del fallimento, di aver assolto l'obbligo di trasmissione all'ufficio di Procura di tutte le relazioni ex art. 33 L.F., necessarie per la ricostruzione della vicenda fallimentare;
- **a compilare e depositare il questionario** [allegato A) del presente protocollo], riguardante la c.d. prerelazione, agli uffici di procura entro e non oltre 30 gg. dalla dichiarazione di fallimento.

Sulla relazione ex art. 33 L.F.

Come noto, l'art. 33 comma 1 L.F. prevede che il curatore entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e eventualmente di estranei alla società.

Atteso ch,c in ragione dell'esiguità del termine previsto, non sempre è possibile l'elaborazione di relazione completa, i curatori saranno comunque tenuti, entro il termine



di 60 giorni, al deposito di relazione sommaria, che orientativamente fornisca le prime indicazioni, relazionando sulle attività compiute (a titolo meramente esemplificativo: apposizione dei sigilli, inventario, convocazione ed audizione del fallito, individuazione dei creditori e di debitori, comunicazione ad istituti di credito, tracciatura delle comunicazioni postali, acquisizione ed esame delle scritture contabili, apertura del cassetto fiscale, accertamenti presso il PRA e conservatoria) e sui riscontri ottenuti (art. 33 c. 2).

La prima relazione ex art. 33 indicherà:

- le generalità complete e l'attuale domicilio del fallito, ovvero degli amministratori, degli amministratori di fatto se riscontrati, dei sindaci e dei liquidatori nel caso in cui il fallimento riguardi società;
- l'accesso alla sede legale e alle eventuali sedi operative dell'impresa;
- le dichiarazioni rese dall'imprenditore in merito alle cause del fallimento;
- quali scritture contabili sono state consegnate o comunque rinvenute;
- le eventuali cause pendenti;
- i contratti pendenti;
- se esistono atti di disposizione suscettibili di revocatoria;
- l'attivo rinvenuto o da recuperare;
- prospettazione in ordine ai tempi di predisposizione del programma di liquidazione;
- eventuale acquisizione di elementi (documentali e/o testimoniali) tali da far ritenere che l'attività d'impresa fosse diretta da un imprenditore/amministratore di fatto;
- prime informazioni sull'entità del passivo, tipologie dei debiti ed epoca di formazione;
- cause dello stato di dissesto;
- informazioni su eventuali condotte distrattive ed elementi utili ai fini delle valutazioni in ordine alla responsabilità civile e penale dell'imprenditore;
- se non siano stati rinvenuti in sede di inventario beni che, invece, risultavano essere nella disponibilità del soggetto fallito;
- se risultino cessioni di beni o di azienda, o di rami della stessa per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche riconducibili alla medesima compagine sociale del fallito o a soggetti collegati;
- se sussistono elementi tali da far ritenere l'eventuale prosecuzione, da parte del fallito, anche per interposta persona, di attività di impresa;
- l'eventuale presenza di soci occulti.

Rapporto Riepilogativo Periodico

Ai sensi dell'art. 33 c. 5 il Curatore ogni sei mesi, successivi alla presentazione della prima relazione, redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte e delle ragioni che ostano alla chiusura della procedura (a titolo esemplificativo: esistenza di giudizi pendenti e stato degli stessi, per cui non si giustifica la chiusura anticipata ex art. 118 2 co. L.F., attività di liquidazione dell'attivo ancora in corso), accompagnato dal conto della gestione, allegando copia dell'estratto conto relativo al conto corrente intestato alla curatela, ove attivato.

Nel prosieguo della procedura, il Tribunale Fallimentare provvederà ad informare tempestivamente il P.M. titolare dei casi in cui dovessero emergere elementi sintomatici che portino ad ipotizzare collegamenti tra procedure fallimentari apparentemente e formalmente autonome, tali da ingenerare il dubbio che possano riguardare società riconducibili ai medesimi soggetti e/o gruppi d'interessi, con la

finalità di trasferire fraudolentemente il compendio aziendale dall'una all'altra, con successivo fallimento di tutte e distrazione totale dei beni e delle utilità.

Per rendere concretamente operativo lo scambio di informazioni tra i due uffici ed in considerazione dell'obbligatorietà della gestione telematica dei procedimenti in materia fallimentare sarà, infine, attivato il collegamento telematico con il sistema informativo (SIECIC procedure concorsuali), in uso presso il Tribunale per la gestione delle procedure concorsuali. Ciò consentirà, al Procuratore della Repubblica, al Procuratore Aggiunto e a tutti i P.M. della terza sezione specializzata, la visibilità dei fascicoli processuali interessati con possibilità di consultazione ed estrazione di copia degli atti rilevanti ai fini delle relative indagini.

Rapporti e comunicazioni tra i Giudice dell'Esecuzione e l'Ufficio di Procura


I G.E., in caso di accertamento di ripetute esposizioni debitorie, anche in tempi diversi, in capo ad un medesimo soggetto, tali da poter ipotizzare una potenziale insolvenza, sono tenuti a notificare immediatamente il Sig. Procuratore della Repubblica, per le valutazioni circa l'applicabilità dell'art. 7 comma 1 n. 2) L.F..

Rapporti e comunicazioni tra organi della procedura fallimentare in relazione alle misure di prevenzione.

Qualora emergano fatti e/o elementi sintomatici della pericolosità personale del fallito e comunque dei soggetti riconducibili alla società fallita, il tribunale trasmetterà tutte le informazioni utili suscettibili di approfondimento investigativo per la richiesta di misure di prevenzione.

Benevento, **25 LUG. 2017**


Il Presidente del Tribunale f.f.
(Dr.ssa Mrlisa RINALDI)



Il Procuratore della Repubblica
(Dr. Aldo POLICASTRO)



Il Presidente di Sezione
(Dr. Michele MONTELEONE)





**TRIBUNALE
DI
BENEVENTO
SEZIONE
FALLIMENTA
RE**

**QUESTIONARIO - PRIMA RELAZIONE EX
ART.33, COMMA 1, L.F.**

DENOMINAZIONE IMPRESA FALLITA:

NUMERO DEL FALLIMENTO:

DATA DI DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO:

1. Accesso alle sedi dell'impresa

1.1 Accesso alla sede legale

effettuato in data 10/12/2015

non effettuato per le

seguenti ragioni: Esito:

sede in locali di proprietà dell'impresa

sede in locali in godimento dell'impresa a titolo contrattuale:

sede presso il seguente studio professionale / società di servizi:

impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con relativi locali vuoti

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede legale con presenza attuale nei locali dell'impresa:

1.2 Accesso all'eventuale sede operativa

effettuato in data 10/12/2015

non effettuato per le seguenti ragioni

Esito:

sede operativa in locali di proprietà dell'impresa:

sede operativa in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale:

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali dell'impresa:

1.3 Accesso alle eventuali sedi secondarie

- effettuato nelle seguenti date
- non effettuato per le seguenti ragioni


Esito:

- sedi secondarie in locali di proprietà dell'impresa
- sedi secondarie in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale:
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con relativi locali vuoti:
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con presenza attuale nei locali della/e seguente/i impresa/e: prova

Ulteriori date di accesso e sedi secondarie:

2. Acquisizione delle scritture contabili e libri sociali

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- completa
- non completa
- scritture acquisite
- libro giornale aggiornato al:
- schede contabili aggiornate al:
- libro degli inventari aggiornato al:
- libri IVA aggiornati al:
- libro cespiti ammortizzabili aggiornato al:
- libro contabilità di magazzino aggiornato al:
- libro relativo alla gestione del personale (Libro Unico del Lavoro) aggiornato al:
- modalità di acquisizione:



Handwritten signature and initials, possibly 'M' and 'N', with a date '2/4' written below.

- in formato cartaceo:
- su supporto informatico:

iniziative intraprese o previste per l'acquisizione delle scritture contabili mancanti:

modalità di custodia delle scritture contabili e dell'altra documentazione acquisita:

libri sociali:

libro soci aggiornato al:

libro verbali assemblee aggiornato al:

libro verbali consiglio d'amministrazione aggiornato al:

libro verbali collegio sindacale aggiornato al:

3. Richiesta delle schede contabili ai fornitori o ai clienti della fallita mediante lettere di circolarizzazione (da effettuarsi solo in caso di mancanza o incompletezza delle scritture contabili della Società fallita)

non effettuata perchè non necessaria

non effettuata perchè fino ad ora non è stato possibile individuare fornitori o clienti della fallita:

effettuata con avvenuta trasmissione dei documenti richiesti:

effettuata ma non ancora trasmessi i documenti richiesti:

iniziative che s'intendono intraprendere in caso di mancata trasmissione a parte di fornitori o clienti delle schede contabili richieste ai fini della relazione ex art.33 L.F.:

4. Accesso al cassetto fiscale

effettuato

non effettuato per le seguenti ragioni:


sono stati individuati atti registrati

non sono stati individuati atti registrati

5. Accesso al cassetto previdenziale (da effettuarsi al fine di individuare i rapporti di lavoro esistenti o esistiti. Non sarà quindi obbligatorio l'accesso nel caso in cui il Curatore disponga già di tutta la documentazione necessaria)

effettuato

non effettuato per le seguenti ragioni:

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

6. **Acquisizione copia degli atti registrati**

- effettuata
- non effettuata perchè non risultano atti registrati
- non effettuata perchè non necessaria
- l'acquisizione sarà effettuata a breve

7. **Acquisizione copia della documentazione bancaria, sfruttando l'elenco riepilogativo dei rapporti bancari/finanziari**

- rinvenuti o acquisiti gli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio
- richiesti gli estratti conto bancari ma non ancora trasmessi
- richiesti documenti bancari relativi a singole operazioni ma non ancora trasmessi

- Iniziative intraprese o previste per l'acquisizione degli estratti conto o altro documenti bancari richiesti nel caso di mancata tempestiva trasmissione:

- azione giudiziale
- esposto alla Banca d'Italia
- richiesta d'intervento del PM
- altro:

8. **Acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate**

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni: non ci sono partecipate
- sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F.definitiva

9. **Acquisizione del prospetto con le cariche e le partecipazioni degli amministratori della fallita dell'ultimo biennio in altre imprese**

effettuata

non effettuata per le seguenti ragioni:


sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F.definitiva

10. Audizione degli amministratori della società

effettuata

gli amministratori non sono stati ancora convocati per le seguenti ragioni:

gli amministratori convocati dal curatore non si sono presentati

Handwritten signature and date. The signature is a large, stylized cursive mark. Below it, the date '11' is written vertically.

- il tentativo di convocazione ha avuto esito negativo perchè gli amministratori sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati
- è stata / sarà richiesta la convocazione da parte della locale Polizia Giudiziaria
- in sede di audizione è stato chiesto agli amministratori se hanno notizia di altri beni oltre quelli individuati dal curatore con avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa o omessa dichiarazione

11. Audizione di dipendenti o altre persone informate

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- prevista l'audizione a breve termine

12. Informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo nell'ultimo quinquennio



13. Prime informazioni su società controllate o partecipate dalla fallita e su società controllanti o collegate alla fallita e sulla struttura dell'eventuale gruppo

14. Informazioni su altri fallimenti che presentano profili di collegamento con il fallimento (con indicazione dell'ufficio giudiziario e del curatore fallimentare)

15. Prime informazioni sul compimento di operazioni straordinarie nei cinque esercizi antecedenti il fallimento (fusioni, scissioni, cessioni d'azienda o di rami d'azienda, conferimenti di assets aziendali, ecc)


16. Prime informazioni sul compimento di operazioni con parti correlate

17. Prime informazioni sull'ammontare dei costi e dei ricavi e sul numero dei dipendenti negli ultimi esercizi



18. Prime indicazioni in ordine all'ammontare, allo stato stimabile, del passivo fallimentare e alla composizione probabile dello stesso per grandi categorie di creditori (Erario ed Enti Previdenziali, Fornitori, Banche, Dipendenti, Altri) anche eventualmente, allo stato, solo in termini di previsione di prevalenza:

19. Prime indicazioni sulla struttura e il presumibile valore delle attività rinvenute dal curatore (con evidenziazione, in presenza di azienda o ramo aziendale, se è oggetto di affitto e del numero dei dipendenti):

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'M. M.' with a flourish above it. There are also some faint, illegible markings to the right.

20. Informazioni sui rapporti pendenti:

21. Informazioni sui giudizi pendenti in cui è parte l'impresa fallita:

22. Prime indicazioni in base ad un raffronto tra i valori delle attività e delle passività risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci degli ultimi esercizi ed i valori delle attività e passività rinvenute dal curatore con prima evidenziazione delle voci che si ritengono di fare oggetto di esame critico approfondito, con relative verifiche contabili, ai fini della relazione ex art.33 L.F. finale nella prospettiva dell'eventuale retrodatazione della perdita del capitale e nelle prospettive dell'individuazione di eventuali condotte distrattive o dissipative o di condotte di bancarotta preferenziale o di aggravamento del dissesto (In buona sostanza, Il Curatore dovrà indicare se dalla comparazione delle principali poste di bilancio degli ultimi esercizi emergano andamenti anomali, che potrebbero rivelarsi indicativi di condotte distrattive o volte a protrarre indebitamente la vita dell'impresa):

23. Prime indicazioni, allo stato possibili, in ordine alle cause del dissesto:

24. Accertamento di elementi che potrebbero sottendere il compimento delle seguenti operazioni

- Trasferimento di fatto dell'azienda (ipotizzato, ad esempio, in base al fatto che buona parte dei dipendenti prestino la propria attività in un'altra compagine che svolge la medesima attività della fallita)
- Trasferimento dell'azienda o ramo aziendale senza corrispettivo o, comunque, a prezzo non congruo
- sottrazione di beni strumentali
- Vendita di beni strumentali senza corrispettivo o, comunque, a prezzo non congruo
- Mancato rinvenimento dei beni oggetto di locazione finanziaria
- Cessione di diritti, contratti, rapporti senza corrispettivo o, comunque, a prezzo non congruo
- Utilizzo di beni strumentali o impiego di dipendenti da parte di altre imprese senza corrispettivo o con un corrispettivo non congruo

- Svolgimento di attività a favore di altre imprese senza corrispettivo o con un corrispettivo non congruo
- Rilascio di garanzie a favore di terzi, comprese altre società del gruppo o altre compagini comunque correlate, senza congrua giustificazione economica
- Accollo di debiti di terzi senza congrua giustificazione economica
- Acquisto di beni a prezzo non congruo
- Fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre operazioni straordinarie con pregiudizio alla garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c. dei creditori per incongruità dei valori dichiarati
- Pagamenti preferenziali verso una determinata tipologia di creditori (es. Istituti di Credito)
- Aggravamento del dissesto conseguente ad un'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, senza presentare istanza di fallimento in proprio
- Ricorso al credito bancario pur in una situazione di già evidente decozione
- Sistemático mancato pagamento di tributi e contributi previdenziali (quando il passivo è rappresentato prevalentemente da crediti dell'Erario e agli enti previdenziali)
- altre fattispecie anomale, meritevoli di segnalazione

Data, entro 30 gg dalla dichiarazione di fallimento

Il Curatore

